

FESTA AL VILLAGGIO TROSSI

REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE

Art. 1 – Definizione

Il mercatino denominato "Festa al Villaggio Trossi" è una manifestazione promossa dall'Associazione "in Viaggio con Gabri", con sede in Vigliano Biellese, via Piave 20 – CF 90074780025

Il mercatino "Festa al Villaggio Trossi si svolge nel comune di Vigliano Biellese, lungo le vie:

- Parco Giochi adiacente a Via Serpentiero
- Via Pietro Serpentiero
- Via Eugenio Ceria
- Via Gian Tommaso Mullatera (dal n. Civico 1 al n. Civico 19)
- Via Pietro Torrione (dal n. Civico 1 al n. Civico 19)
- Via Bartolomeo Termine (dal n. Civico 1 al n. Civico 17)
- Via Melchiorre Comotto (dal n. Civico 1 al n. Civico 13)
- Via Francesco Allasina (dal n. Civico 1 al n. Civico 17)

Nel giorno di domenica dell'ultima settimana di maggio.

Art. 2 – Tipologia di manifestazione

Trattasi di manifestazione che si svolge in una sola edizione a cadenza annuale. La manifestazione ha carattere prevalente di vendita occasionale e vede una marginale partecipazione di venditori professionali (commercianti su aree pubbliche, titolari di autorizzazioni temporanee per il commercio su aree pubbliche, produttori agricoli, artigiani etc.).

E' previsto altresì l'esercizio temporaneo della somministrazione.

Art. 3 – Numero e tipologia di posteggi

La manifestazione si articola su una sola giornata.

Sono individuati n. 85 posteggi aventi dimensioni metri 3 x 3.

I posteggi sono così suddivisi:

- Via Gian Tommaso Mullatera n. 19 stalli riservati ad aziende agricole e commercianti;
- Via Pietro Torrione: n. 19 stalli riservati ad hobbisti;
- Via Bartolomeo Termine: n. 17 stalli riservati ad hobbisti;
- Via Melchiorre Comotto: n. 13 stalli riservati ad hobbisti;
- Via Francesco Allasina: n. 17 stalli riservati ad associazioni benefiche e sportive.

La destinazione e l'ubicazione sono riportate nella planimetria

individuata come "ALLEGATO A" che costituisce parte integrale del presente regolamento.

Art. 4 – Categorie ammesse

Le categorie ammesse al mercatino Villaggio Trossi sono le seguenti:

- venditori occasionali
- venditori professionali (commercianti, artigiani, aziende agricole)
- associazioni e soggetti no profit
- esercenti la somministrazione temporanea

Per ciascuna categoria ammessa, i relativi posteggi sono individuati sulle planimetrie (di cui dell'articolo 3), con colori differenti, meglio dettagliati in apposita legenda.

Art. 5 – Adesione alla manifestazione

I **venditori occasionali** che intendono partecipare al mercatino "Festa al Villaggio Trossi" devono presentare l'apposita "**Manifestazione di interesse**" utilizzando il modello individuato come "Allegato B", che deve essere prodotto al soggetto promotore debitamente compilato e sottoscritto, nonché corredato di copia del documento d'identità entro il termine di 15 (quindici) giorni rispetto alla data di svolgimento della manifestazione. Ogni venditore occasionale può richiedere fino ad un massimo di 3 posteggi limitrofi.

I **venditori professionali** che intendono partecipare al mercatino "Festa al Villaggio Trossi" devono presentare apposita "**Manifestazione di interesse**" utilizzando il modello individuato come "Allegato C" al presente regolamento che deve essere prodotto al soggetto promotore debitamente compilato e sottoscritto nonché corredato di copia del documento di identità entro il termine di 30 (trenta) giorni rispetto alla data di svolgimento della manifestazione o richiedere **autorizzazione temporanea per il commercio su aree pubbliche** ai sensi dell'articolo 11 comma 4 della L.R. 12 novembre 1999 n. 28, presentando apposita istanza in bollo al Comune di Vigliano Biellese, entro il termine di 30 (trenta) giorni rispetto alla data di svolgimento della manifestazione, corredata di atto di assenso da parte del soggetto promotore.

Gli operatori professionali esercenti la somministrazione su aree pubbliche che intendono partecipare al Mercatino del Villaggio Trossi devono presentare apposita manifestazione di interesse utilizzando il modello individuato come "Allegato C" al presente regolamento che deve essere prodotta al soggetto

promotore debitamente compilata e sottoscritta nonché corredata di copia del documento di identità entro il termine di 15 (quindici) giorni rispetto alla data di svolgimento della manifestazione. Gli operatori non professionali, associazioni, enti, ecc., che intendono esercitare la somministrazione temporanea nel mercatino devono produrre l'apposita SCIA tramite il portale SUAP Vigliano Biellese o riferire direttamente al protocollo dell'ente, previo assenso del soggetto promotore.

Art. 6 – Assegnazione dei posteggi

L'assegnazione dei posteggi avverrà in base alla data di presentazione alla manifestazione di interesse e sino ad esaurimento dei medesimi.

Qualora i posteggi destinati alle altre categorie, non fossero richiesti entro il termine di cui all'articolo 5, verranno assegnati ai venditori occasionali che abbiano inviato manifestazione di interesse nel termine stabilito.

L'assegnazione temporanea del posteggio non costituisce priorità acquisita per le edizioni successive.

Art. 7 – Orari di svolgimento

Gli orari di svolgimento sono articolati come segue:

- gli operatori cui è stata comunicata dal soggetto promotore l'assegnazione temporanea di posteggio, dovranno trovarsi nell'area del mercatino entro e non oltre le ore 8:30 del giorno di svolgimento;
- l'attività di vendita non potrà cessare prima delle ore 19:00;
- i partecipanti dovranno provvedere allo sgombero totale dell'area assegnata temporaneamente entro le ore 20:00.

I venditori occasionali, i rappresentanti delle associazioni no profit e gli operatori che effettuano la somministrazione temporanea, potranno accedere all'area del mercatino con il proprio automezzo sino in corrispondenza dello stallo di sosta assegnato per lo scarico e successivo carico della merce e delle strutture di appoggio (tavoli, gazebo, sedie, ecc) con le seguenti modalità:

- il veicolo introdotto per lo scarico della merce e delle attrezzature dovrà essere portato fuori dall'area del mercatino entro le ore 9:30
- il veicolo non potrà essere introdotto nell'area del mercatino per il carico delle merci e delle attrezzature prima delle ore 19:00

I venditori professionali, se dotati di autobanco attrezzato per la vendita potranno accedere all'area del mercatino entro le ore 8:30 e non potranno cessare la vendita prima delle ore 19:00

Art. 8 – Caratteristiche delle strutture da posizionare negli stalli Gli operatori potranno posizionare nel posteggio assegnato la seguente attrezzatura:

- gazebo
- ombrelloni
- tavoli
- panche
- sedie
- attrezzature per la somministrazione
- attrezzature per la preparazione e la conservazione di alimenti e bevande.

Le attrezzature utilizzate dovranno essere collocate all'interno del posteggio assegnato.

Art. 9 – Costo di partecipazione

L'ente promotore fissa in € 10 il costo di partecipazione al mercatino del Villaggio Trossi.

Detta somma dovrà essere versata all'atto dell'occupazione del posteggio assegnato.

Art. 10 – C.U.P. (Canone Unico Patrimoniale)

Il pagamento della C.U.P. è a carico del soggetto organizzatore.

Art. 11 – Modalità di vidimazione dei tesserini e timbratura degli elenchi

I venditori occasionali che hanno ricevuto conferma dell'assegnazione del posteggio, prima di occuparlo con beni e attrezzature devono esibire agli addetti del soggetto organizzatore i seguenti documenti:

- tesserino per venditori occasionali personale;
- due copie dell'elenco dei beni posti in vendita, suddivisi per categorie e numerati, predisposto su base dell'apposito modello (ALLEGATO D).

Gli addetti del soggetto organizzatore provvedono a vidimarli come disposto dall'articolo 11-ter commi 2) e 3) della L.R. 12 novembre 1999, n° 28.

Gli addetti del soggetto organizzatore ritirano una copia vidimata dell'elenco dei beni posti in vendita.

Art. 12 – Adempimenti durante la vendita occasionale

I venditori occasionali non possono vendere beni di genere alimentare. I venditori occasionali devono:

- essere presenti personalmente nel posteggio assegnato per tutta la durata del mercatino, non è ammessa la sostituzione di altri soggetti
- esporre il tesserino in modo ben visibile al pubblico e agli organi di vigilanza
- esporre il prezzo dei beni posti in vendita in modo chiaro e ben visibile, nel caso di una pluralità di beni omogenei, il prezzo di vendita può essere esposto unitariamente.

Art. 13 – Adempimenti durante la vendita da parte di associazioni e soggetti no profit

Le associazioni ed i soggetti no profit che partecipano al mercatino Villaggio Trossi devono tenere presso il posteggio assegnato, la documentazione comprovata la finalità della raccolta fondi posta in essere mediante la vendita di beni.

Conservare presso il posteggio assegnato la copia di pertinenza e l'elenco dei beni posti in vendita e copia della domanda per il rilascio del tesserino, per l'esibizione agli organi di vigilanza.

Art. 14 – Adempimenti del soggetto organizzatore

Il soggetto organizzatore si impegna al rispetto delle norme vigenti in materia e svolge le seguenti funzioni delegate nell'ambito della gestione del Mercatino del villaggio Trossi:

- riceve e valuta le manifestazioni di interesse;
- predispone l'elenco dei venditori occasionali che hanno ottenuto l'assegnazione del posteggio e ne invia copia all'ufficio comunale preposto con almeno un preavviso di 7 (sette) giorni rispetto allo svolgimento della manifestazione, l'elenco deve riportare almeno le generalità del soggetto ed il codice fiscale;
- comunica ai soggetti ammessi, in forma scritta, l'assegnazione del posteggio;
- provvede alla vidimazione dei tesserini prima che i venditori occasionali occupino il posteggio con beni ed attrezzature;
- all'atto della vidimazione verifica che sia presente il titolare del tesserino, in caso negativo non procede alla vidimazione e non assegna il posteggio;
- provvede alla vidimazione dell'elenco dei beni posti in vendita, esibito in

duplice copia, per restituirne una copia all'interessato e trattenere la rimanente per il successivo inoltro all'ufficio comunale preposto;

- predisporre l'elenco dei venditori occasionali che hanno ottenuto l'assegnazione del posteggio e ne invia copia all'ufficio comunale preposto con almeno un preavviso di 7 (sette) giorni rispetto allo svolgimento della manifestazione;
- segnala tempestivamente ogni palese violazione alle norme sulla vendita non occasionale di cui venga a conoscenza nell'esercizio delle funzioni delegate al cui presente articolo.

Art. 15 – Sanzioni

I venditori occasionali sono soggetti alle sanzioni di cui all'articolo 11-ter della L.R. 12 novembre 1999 n. 28.

Art. 16 – Rinvii ad altre norme

I venditori professionali che partecipano al mercatino "Festa al Villaggio Trossi" devono svolgere l'attività nel rispetto della normativa di settore nazionale e regionale nonché del Regolamento Comunale per il commercio su aree pubbliche per quanto compatibili.

Gli esercenti la somministrazione di alimenti e bevande, ancorché temporanea, devono svolgere l'attività nel rispetto della normativa regionale di settore e di pubblica sicurezza.